

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CALABRIA
-CATANZARO-**

RICORSO CON DOMANDA CAUTELARE

PER **Villa S. Anna S.p.A.**, P. Iva 00800680795, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Giovanni Parisi, con sede legale in Catanzaro, Viale Pio X, 111, proprietaria e titolare della **Casa di cura Villa S. Anna (S.Anna Hospital)**, C.F. 00800680795, rappresentata e difesa, per procura in calce, dall' avv. Alfredo Gualtieri (GLTLRD49M10C352P), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, Via Vittorio Veneto n. 48.

Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al numero di fax **0961.480100** e/o all'indirizzo PEC

alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it

CONTRO

- **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE,
della deliberazione n. 443 del 13 aprile 2021, pubblicata il giorno successivo, avente ad oggetto “*Sentenza TAR Calabria n. 460/2021 – Casa di Cura Villa S. Anna S.p.A. – Determinazioni*”, con cui l' Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha disposto “*di non sottoscrivere il*

contratto con la Casa di Cura Villa S.Anna S.p.A. per l'anno 2020 ...sino al completo chiarimento della situazione ancora sub judice, al fine di non perpetuare un eventuale, ulteriore, gravissimo danno economico finanziario all'ASP di Catanzaro e al Servizio Sanitario della Regione Calabria", nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

In ("finta") ottemperanza della sentenza di Codesto Ecc.mo T.AR. n. 460/2021 (che ha ordinato alla all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di concludere il procedimento amministrativo finalizzato alla stipula del contratto per l'anno 2020) l'Azienda Sanitaria - persistendo nella pervicace volontà di "cancellare" la Struttura di eccellenza nel settore cardiologico e cardiocirurgico della Calabria - ha "chiuso" il procedimento amministrativo emanando l'attestato finale "di morte" del Sant'Anna Hospital.

Dopo aver appellato al Consiglio di Stato la sopra citata sentenza TAR (a che fine se poi ha "ottemperato", sia pure malamente ??), in continuità con la perfetta "coerenza" dimostrata negli ultimi mesi, la triade commissariale ha adottato la deliberazione in epigrafe (n. 443 del 13.4.2021, pubblicata il giorno successivo), con la quale, in maniera perentoria, sulla scorta di una motivazione del tutto avulsa dal contesto e dagli elementi necessari per poter validamente operare nel settore ospedaliero, senza alcuna correlazione, quindi, con il provvedimento finalizzato alla stipula del contratto, ha deciso "*di non sottoscrivere il*

contratto.....sino al completo chiarimento della situazione ancora sub judice, al fine di non perpetuare un eventuale, ulteriore, gravissimo danno economico-finanziario all'ASP di Catanzaro e al Servizio Sanitario della Regione Calabria”.

Il motivo posto a base dell' "atto" che conclude il "procedimento amministrativo" (quanto appena sottolineato sta ad evitare il ripetersi di ogni strumentale eccezione anche nella citata sede sulla "giurisdizione" del G.A.) non è la mancanza dei requisiti (ci mancherebbe altro, dopo aver ottenuto il rinnovo dell'accreditamento!), ma il "*decreto di citazione in giudizio n. 2150/2019 R.G. GIP in cui l'ASP è parte offesa*".

Concludere il procedimento "ordinato" dal TAR con la decisione di "*non sottoscrivere il contratto per l'anno 2020 sino al completo chiarimento della situazione ancora sub judice*", significa, nei fatti e in concreto, decretare la "morte" della Struttura che, sia pure "in agonia", intende ancora opporsi a tale irresponsabile disegno a mezzo del presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

1)VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2008, N. 24, E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO 1 SETTEMBRE 2009, N. 13. ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE SOTTO OGNI PROFILO. IRRAGIONevolezza. CONTRADDITTORIETA'. SVIAMENTO. INCOMPETENZA. CARENZA DI VALIDA MOTIVAZIONE

Il provvedimento impugnato “chiude” il “procedimento amministrativo” preordinato alla stipula del contratto 2020 (come “ordinato dal T.A.R. con la citata sentenza n. 469/2021) con l’irragionevole decisione di “*non sottoscrivere il contratto*” sino al “*completo chiarimento della situazione ancora suj iudice*” dopo l’emissione del decreto di citazione in giudizio (penale) n. 2150/19 R.G. G.I.P. in cui l’ASP è parte offesa.

E’ superfluo richiamare i ben noti (ed elementari) principi non solo sulla “responsabilità penale personale” e sulla “presunzione di innocenza” fino alla sentenza definitiva di condanna (nel caso richiamato in delibera si è solo in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio), ma è necessario far presente (a chi nella struttura di vertice dell’ A.S.P. non vuole intendere), **che non si può “escludere” dalla contrattazione per fatti che NULLA C’ENTRANO con i requisiti che una Struttura accreditata deve avere per potere operare.**

Dimentica la triade commissariale che nessun provvedimento di “revoca” o “sospensione” è intervenuto nel 2020 a carico del S. Anna e dimentica ancora che il “divieto” di operare con il Servizio Sanitario (**peraltro solo a far data dal 28 dicembre 2020....**) è stato “cassato” per “ordine del Giudice (ordinanza Tar n. 38/2021 emessa nel giudizio R.G. n. 1621/2020).

D’altro canto non è la prima volta che in questa “strana” vicenda di interesse di Villa S. Anna s.p.a. l’Azienda Sanitaria non tenga in alcuna considerazione gli “ordini” dei Giudici (in specie quelli amministrativi),

tanto è che la Società si è dovuta tutelare anche a mezzo segnalazione all'Organo inquirente territorialmente competente.

Né vale ancora mettere in discussione il possesso dell'accreditamento (peraltro ora rinnovato con D.C.A. n. 43 dell' 11.3.2021) perchè - come ampiamente dimostrato con il ricorso R.G. n. 1621/2020 appena citato ed accertato in sede cautelare anche da codesto Tribunale) – il mancato tempestivo rinnovo non è imputabile alla struttura, *“questa avendo tempestivamente presentato apposita istanza e prontamente ottemperato alle prescrizioni di volta in volta disposte dalle amministrazioni”* (ord. n. 38/2021).

La motivazione che sorregge la deliberazione ora adottata è del tutto avulsa dal contesto e dagli elementi necessari per poter validamente operare nel settore ospedaliero, senza alcuna correlazione, quindi, con il provvedimento finalizzato alla stipula del contratto.

“Sospendere” (o “differire”) la stipula del contratto *“sino al completo chiarimento della situazione ancora sub judice”*), altro non è che *“sospendere sine die”*, senza neppure – come è obbligo – indicare un “termine certo di durata” (lo ha ricordato proprio di recente alla stessa A.S.P. di Catanzaro il **Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 956 del 2 febbraio 2021**: *“Quanto al merito, il Collegio non può che richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui un provvedimento di sospensione sine die è illegittimo perché contrasta radicalmente con la finalità attributiva di tale potere.*

L'ordinamento – come è riscontrabile nell'espressa previsione di cui agli artt. 7, co. 2 e 21 quater, l. n. 241 del 1990 - riconosce infatti alla p.a. un generale potere di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell'atto amministrativo precedentemente adottato. Tuttavia, è necessaria l'indicazione di un termine che salvaguardi l'esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, dovendosi per l'appunto scongiurare il rischio di una illegittima sospensione sine die (cfr., in termini, Cons. St., V, 4 marzo 2008, n. 904, Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 905). La sospensione sine die, infatti, oltre a contraddire i caratteri di provvisorietà e temporaneità propri del provvedimento, finirebbe per comportare un sostanziale ed implicito ritiro del provvedimento abilitativo, senza tuttavia che siano assicurate le garanzie di partecipazione e contraddittorio e in assenza degli accertamenti sostanziali che una così grave determinazione richiede; si avrebbe –e così pare al Collegio sia stato nel caso all'esame- uno sviamento dalle finalità che è consentito perseguire attraverso l'esercizio del potere di sospensione....”).

Nella fattispecie (come già fatto presente nei precedenti contenziosi recenti) la struttura sanitaria accreditata è stata contemplata nella programmazione delle risorse annuali destinate alla sanità dalla Regione (ora, in sostituzione Commissario ad acta per il piano di rientro) con l'indicazione “esatta” dell'importo da contrattualizzare per le prestazioni ospedaliere di Villa S. Anna per l'anno 2020.

“Prendere tempo” ancora e “chiudere negativamente” il procedimento con motivazioni del tutto avulse dal contesto e dagli elementi necessari per poter validamente operare nel settore ospedaliero, per fatti che **NULLA C’ENTRANO** con i requisiti che una Struttura accreditata deve avere per potere erogare i servizi, significa solo volersi ancora una volta sostituire a chi ha il potere in materia di accreditamento, per come chiaramente dispone l’art. 11 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 ed il relativo regolamento regionale d’attuazione n. 13 del 2009.

Non può non ricordarsi, infine, che la stessa Azienda Sanitaria Provinciale ha sempre considerato “valido” l’accreditamento della Struttura (anche prima del recente D.C.A. n. 43/2021 di rinnovo), avendo con la stessa Struttura stipulato i contratti (fino a tutto il 2019), liquidato le prestazioni erogate (almeno fino al 2019) ed inviato (luglio 2020) il contratto 2020 ed avendo “invitato” il S. Anna a non ricoverare a carico del Servizio Sanitario **SOLO in data 28 dicembre 2020** (con provvedimento “sospeso” da codesto T.A.R. con l’ordinanza prima citata).

E non può non evidenziarsi che, stante anche l’intervenuto rinnovo dell’accreditamento, la Struttura ha ripreso ad operare ed ora nuovamente viene messa nella condizioni di “chiudere”

**

ISTANZA CAUTELARE

Il “*fumus*” è nei motivi ed il “*periculum*” percepibile con immediatezza dalla lettura degli stessi.

Il provvedimento impugnato segna la “fine” della più eccellente struttura sanitaria della Calabria, un punto “salva vita” i cui meriti sono unanimemente riconosciuti in tutta Italia ed a cui fanno ricorso, anche e soprattutto in urgenza, tutti gli Ospedali pubblici e le Strutture accreditate e autorizzate della Calabria.

Tante gravissime conseguenze (con pesanti ripercussioni anche sul piano dell’occupazione poiché con la Struttura operano circa 300 unità lavorative) necessitano di un intervento immediato in sede cautelare, senza il quale la “eccellenza” è destinata alla irreversibile “chiusura” con altrettanto gravi pregiudizi per l’interesse pubblico poiché, anche nel settore in cui opera Villa S. Anna, si aprirà la strada alla “emigrazione” fuori regione, con tutto ciò che consegue in ordine alle risorse economiche che saranno dirottate altrove ed in ordine ai “sacrifici” imposti ai cittadini calabresi, costretti (ma solo quelli che potranno permetterselo) a trasferirsi in altre parti del Paese per assoggettarsi alla stesse prestazioni che fin qui ha assicurato il S. Anna.

A questo punto, solo l’invocata tutela cautelare, sotto forma della “sospensione” dei provvedimenti impugnati, potrà evitare il rischio del colpevole “affossamento” definitivo della Struttura sanitaria, pur dopo aver ottenuto, di recente e sulla “accelerazione” conseguente alle decisioni giurisdizionali di codesto Ecc.mo Tribunale, il rinnovo dell’accreditamento e la conclusione positiva di tutte le verifiche degli Organismi tecnici sia dell’Azienda Sanitaria che della Regione Calabria

che hanno consentito la ripresa (sia pur lenta e parziale) delle attività anche di ricovero.

**

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. della Calabria adito, **previo accoglimento della misura cautelare richiesta:**

- annullare la deliberazione impugnata, emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ed indicata in epigrafe.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Fatto salvo ogni altro diritto.

Si dichiara che l'importo del contributo unificato è pari ad € 650, 00.

Catanzaro, 15 aprile 2021

Avv. Alfredo Gualtieri